



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Pescara

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **270/2014** r.g., discussa all'odierna udienza e vertente

TRA
SRL (C.F.), in persona del legale rappresentante p.t.,
PIERFRANCO (C.F.), **GIUSEPPE** (C.F.),
VALENTINA (C.F.), tutti con il patrocinio dell'avv.
LANFRANCO BELFIORE e dell'avv. **RAFFAELE LOCANTORE**, giusta procura in atti

OPPONENTI

E

BANCA CARIPE SPA (C.F. 00058000688), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. **ANTONIO MARSILIO**, giusta procura in atti,

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come in atti.



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il 7.11.2013, chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.2508/2013 del 12.11.2013 nei confronti della S.r.l. e di Pierfranco, Giuseppe e Valentina.

Avverso tale decreto hanno proposto opposizione gli ingiunti, chiedendone la revoca.

L'opposta si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell'opposizione o comunque la condanna degli opposenti alla somma indicata nel decreto ingiuntivo.

Con ordinanza del 8.7.2014 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, vertendo la causa in materia di contratti bancari, è stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la proposizione della domanda di mediazione, obbligatoria ai sensi dell'art.5 comma 1 bis D.lgs 28/2010.

Poiché è pacifico che le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, occorre valutare le conseguenze di tale omissione.

Il comma 4 del predetto art.5 dispone che il comma 1 bis non si applica “nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione” (lett. a).

Dunque in caso di pretesa azionata in via monitoria l'esperimento della mediazione diviene obbligatorio solo se sia proposta opposizione e comunque dopo l'adozione dei provvedimenti, considerati urgenti e latu sensu cautelari, sulla esecutività del provvedimento monitorio emesso.

Ciò posto, fermo restando che ai sensi dell'art. 5 comma 2, il mancato esperimento della mediazione comporta la improcedibilità della domanda giudiziale, è discusso in dottrina e giurisprudenza chi abbia l'onere di promuovere la mediazione e, quindi, abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.



Secondo un primo indirizzo, che valorizza la consolidata giurisprudenza circa l'oggetto del giudizio di opposizione, la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria.

Viene, infatti, richiamato in proposito il principio, indiscutibile, secondo cui il processo di opposizione verte sul rapporto dedotto in giudizio dal creditore e non esclusivamente sulla legittimità del D.I., e che l'onere probatorio e le relative facoltà processuali vanno valutate non avendo riguardo alla qualità formale di attore e convenuto in opposizione, bensì con riferimento alla rilevanza sostanziale della rispettiva posizione processuale (per cui il ricorrente in monitorio, formalmente convenuto in opposizione, è da considerarsi attore in senso sostanziale, mentre l'opponente è convenuto sostanziale).

Ne segue che il convenuto opposto, titolare delle pretese creditorie azionate ed oggetto del giudizio di opposizione, sarebbe l'unico soggetto che, al di fuori dei casi di domanda riconvenzionale, propone la "domanda giudiziale" e che pertanto dovrebbe subire gli effetti della declaratoria di improcedibilità.

Tale soggetto, pertanto, concludono i fautori di tale tesi, avrà l'onere di promuovere la mediazione, subendo, in alternativa, gli effetti deteriori della relativa omissione.

Diversamente argomentando, si osserva, "vi sarebbe un irragionevole squilibrio ai danni del debitore che non solo subisce l'ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria, viene pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui.

E ciò sulla base di una scelta discrezionale del creditore" (tra le altre Trib. Varese sentenza 18.5.2012, est. Buffone)

Secondo invece un diverso orientamento, che muove dalla ritenuta scarsa chiarezza delle disposizioni letterali utilizzate e che valorizza la particolare disciplina del giudizio di opposizione, è stata sostenuta, in caso di omessa mediazione, la improcedibilità della opposizione, con conseguente passaggio in



giudicato del D.I. opposto (tra le altre Trib. Prato, sent. 18.7.2011, est. IANNONE; Trib. Rimini sent. 5.8.14 est. BERNARDI, Trib. Siena 25.6.2012, est. Caramellino).

Ritiene questo Giudice preferibile la prima tesi, in quanto più aderente alla lettera della norma, che pone l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico di *“chi intende esercitare in giudizio un'azione”*.

Ed invero l'atto di opposizione non costituisce l'esercizio di un'azione nè una iniziativa processuale autonoma, ma la reazione difensiva all'impulso procedimentale altrui.

Né può adeguatamente supportare la tesi contraria la sola norma in base alla quale l'obbligo di mediazione scatta solo dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo e la pronuncia sulle istanze di cui all'art.648 e 649 c.p.c., atteso che essa appare semplicemente frutto di una ragionevole scelta del Legislatore (quella di imporre la procedura conciliativa solo quando l'ingiunto abbia manifestato, con l'opposizione, l'intenzione di contestare in sede giudiziale, totalmente o parzialmente, il credito azionato in via monitoria e il giudice abbia già compiuto una valutazione sommaria della pretesa creditoria e delle ragioni dell'opposizione, che, peraltro, dovrebbe teoricamente fornire alle parti una solida base per le trattative) e non dell'intenzione del medesimo di porre l'onere di instaurare la procedura conciliativa a carico del convenuto sostanziale.

Se, d'altronde, davvero il Legislatore avesse inteso porre nel giudizio di opposizione, in deroga alla regola generale, l'onere in discussione a carico del convenuto sostanziale, lo avrebbe certamente specificato.

La domanda proposta dall'opposta con il ricorso monitorio va, dunque, dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo va conseguentemente revocato.

Le spese di lite vanno ai sensi dell'art.92 c.p.c. dichiarate compensate tra le parti, atteso il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato e considerato anche che nel caso di specie l'opposizione appariva



prima facie infondata, come indicato nell'ordinanza del 8.7.2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara l'improcedibilità della domanda di condanna proposta dall'opposta;
- 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza.

Pescara, 26 marzo 2015

Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio

IL CASO.it

